



# COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Prot. N.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N. 63 del 11/12/2008

**OGGETTO: MODIFICA ART. 104 DEL R.U.E. VIGENTE - COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - ADOZIONE.-**

L'anno **duemilaotto**, addì **undici** del mese di **dicembre** alle ore **16.00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Dr. Luca Laurini** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAURINI Dr. Luca	SI		10	CARRAGLIA Enzo	SI	
2	PUDDU Pier Paolo	SI		11	CATELLI Gianluca		SI
3	TESTA Gilberto	SI		12	LAVEZZINI Enrica	SI	
4	GAMBAZZA Maria Giovanna	SI		13	BOTTAZZI Ilaria		SI
5	TALIGNANI Carla	SI		14	PISARONI Daniele		SI
6	GENUA Fabrizio	SI		15	MICHELAZZI Lamberto	SI	
7	FRATTI Salima	SI		16	LEONI Gianarturo	SI	
8	PASSERA Maurizio	SI		17	DONATI Giuseppe		SI
9	CONCARI Luca		SI				
		PRESENTI: 12				ASSENTI: 5	

Partecipa il Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: MODIFICA ART. 104 DEL R.U.E. VIGENTE - COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - ADOZIONE.-**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATI:**

- l'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale la Regione Emilia Romagna ha subdelegato ai Comuni, fra l'altro, le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 7 e seguenti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e correlativamente degli articoli 15 e seguenti del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 (ora disciplinata dagli artt. 146, 147 e 159 del D.Lgs 24 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.),
- l'art. 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, e s.m.i. con il quale si prevede che i Comuni istituiscano la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico;
- il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio, redatto in conformità alla legge regionale n. 20/2000 e s.m.i., approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 30/09/2004, modificato con successiva deliberazione n. 24 del 21/03/2006, entrambe esecutive ai sensi di legge, ed in particolare gli artt. 103 e 104 con il quale il Comune ha provveduto alla istituzione della commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio nonché disciplina della composizione e della nomina della commissione stessa;

**PRESO ATTO che:**

- a) successivamente all'emanazione della legge regionale n. 31 del 2002, il D.Lgs 24 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio con l'art. 148 ha previsto l'istituzione di Commissioni locali per il paesaggio, con il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, 147 e 159 del Codice stesso, i cui componenti devono essere soggetti con esperienza particolare, pluriennale e qualificata nella tutela del paesaggio;
- b) con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Codice e in particolare all'art. 146, comma 6, il quale a seguito della modifica intervenuta, stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- c) l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice è stato ulteriormente modificato dall'art. 4-quinquies della Legge n. 129 del 2008, e pertanto, a seguito della modifica intervenuta:
  - chiarisce e definisce il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da applicare fino al 31 dicembre 2008;
  - stabilisce che le Regioni provvedano, entro il 31 dicembre 2008, a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico - scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, apportando, in

conseguenza di tale verifica, le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;

- lo stesso articolo prevede, inoltre, che la mancanza di tale adempimento da parte delle Regioni, determina la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere alla stessa data del 31 dicembre 2008, con conseguente illegittimità da parte degli Enti interessati a esercitare la funzione di rilascio delle autorizzazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 in data 20/10/2008, con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 26/1978 e s.m.i., in attuazione del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., le direttive vincolanti di cui all'Allegato alla deliberazione stessa, con l'obiettivo di:

- fissare criteri finalizzati alla nomina dei componenti delle Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio, così da garantire la preparazione tecnico-scientifica dei componenti stessi;
- fornire direttive ai Comuni, cui questi dovranno uniformarsi al fine di proseguire nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio dopo il 31 dicembre 2008, a seguito della verifica regionale di cui agli articoli 146, comma 6, e 159, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come sostituiti dal D.Lgs. n. 63 del 2008 e dalla L. n. 129 del 2008;

CONSIDERATO che con la stessa deliberazione la Giunta Regionale ha altresì disposto:

- di stabilire che la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 e sulla base dei criteri fissati dall'Allegato (alla deliberazione stessa), sia la struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, così come richiesto dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63;
- di stabilire che gli Enti locali titolari delle funzioni amministrative paesaggistiche relative al rilascio della autorizzazione paesaggistica, attribuite dall'art. 10, della legge regionale 1 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, al fine di esercitare tali funzioni successivamente al 31 dicembre 2008, istituiscano, integrino, ovvero certifichino che la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio sia aderente ai criteri fissati dalla deliberazione regionale stessa;

RAVVISATA la necessità, per tutto quanto sopra esposto di provvedere alla modifica dell'articolo 104 "Composizione e nomina della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio" del vigente regolamento urbanistico edilizio, in conformità alle direttive approvate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 1767 del 20/10/2008, al fine di garantire i requisiti richiesti dagli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come sostituiti dal D.Lgs. n. 63 del 2008 e dalla L. n. 129 del 2008, in particolare per quanto riguarda i componenti della commissione stessa, che devono essere scelti tra tecnici esterni all'amministrazione e in ogni caso non facenti parte dello Sportello unico per l'edilizia, aventi i requisiti necessari per assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;

VISTO il nuovo articolo 104 "Composizione e nomina della Commissione per la

qualità architettonica ed il paesaggio” di cui all’allegato “A”, riformulato in conformità alle direttive regionali approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008, con cui vengono ridefinite la composizione della commissione e le modalità di nomina della commissione stessa, con evidenziata la formulazione vigente e quella modificata;

VISTA la legge regionale 1 agosto 1978, n. 26 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. ed in particolare l’art. 33 recante disposizioni in ordine al “Procedimento di approvazione del R.U.E.” il quale prevede che, il Comune adotta il RUE e procede al deposito presso la propria sede per sessanta giorni dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale;

VISTO il D.Lgs 24 gennaio 2004, n. 42 come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 e dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2008, n. 1676 “Attuazione del D.Lgs 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni - Direttive ai Comuni in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l’esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26.”;

VISTO il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con propria deliberazione n. 29 del 30/09/2004, modificato con successiva deliberazione n. 24 del 21/03/2006, entrambe esecutive ai sensi di legge;

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso dal Responsabile dell’Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo – geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

SENTITO l’intervento dell’Assessore all’Urbanistica, Sig. Gilberto Testa, che illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

SENTITI, in proposito, i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla discussione ed in particolare gli interventi dei Consiglieri Leoni e Michelazzi, come da verbale di seduta;

**CON VOTI favorevoli n.° 10 (dieci) (Maggioranza- Assenti i Consiglieri Catelli e Concari), nessun contrario, astenuti n.° 2 (Opposizione: Leoni e Michelazzi - Assenti i Consiglieri Bottazzi, Donati e Pisaroni) , resi in forma palese ai sensi di legge da n. ° 10 (dieci) Consiglieri votanti e n.° 12 (dodici) Consiglieri presenti,**

**DELIBERA**

1. DI ADOTTARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, ai sensi degli articoli 33 della legge regionale n. 20/2000 e s.m.i. la variante all'art. 104 del vigente Regolamento Urbanistico – approvato con precedente deliberazione n. 29/2004, modificato con la successiva deliberazione n. 29/2006, così come risulta nell'Allegato "A" alla presente deliberazione, riportante la formulazione vigente nonché la proposta di modifica dell'articolo stesso in attuazione delle direttive approvate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 1676 del 20/10/2008 avente ad oggetto: "Attuazione del D.Lgs 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni - Direttive ai Comuni in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26";
  - Allegato "A";
2. DI DARE ATTO :
  - a) che il RUE come sopra modificato sarà depositato presso la sede del Comune per la durata di sessanta giorni e che l'avviso sarà pubblicato altresì all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e su almeno un quotidiano a diffusione locale e che entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni;
  - b) che scaduto il termine per il deposito il Consiglio Comunale deciderà in merito alle osservazioni presentate e provvederà alla approvazione definitiva delle varianti adottate con il presente atto;
  - c) di dare atto che le modifiche apportate all'articolo 104 del Regolamento Urbanistico Edilizio non comportano implicazioni di natura igienico - sanitaria e pertanto non si provvederà alla acquisizione del parere sotto il profilo igienico sanitario - ambientale previsto dalla legge regionale n. 19/1982 e s.m.;
3. DI DARE ATTO che nelle more della approvazione delle modifiche adottate all'articolo 104 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio, in attesa della nomina del Presidente della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio in conformità all'articolo modificato, il Responsabile del Servizio, attualmente individuato quale Presidente dal vigente regolamento, non potrà partecipare ai lavori della commissione stessa in relazione alle istanze di richiesta dell'autorizzazione paesaggistica, con conseguente nomina, all'interno dei componenti della commissione, di un sostituto con le funzioni di Presidente;
4. DI DARE ATTO che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo – geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.;

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, **con voti favorevoli n.° 10 (dieci) (Maggioranza- Assenti i Consiglieri Catelli e Concari), nessun contrario, astenuti n.° 2 (Opposizione: Leoni e Michelazzi - Assenti i Consiglieri Bottazzi, Donati e Pisaroni) , resi in forma palese ai sensi di legge**

**da n. ° 10 (dieci) Consiglieri votanti e n. ° 12 (dodici) Consiglieri presenti,**

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Granelli Dr.Ssa Roberta

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 15 dicembre 2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Granelli Dr.ssa Roberta

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 29/12/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m..

---